

**OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO – SOSTITUZIONE DEL BENE – A QUALI CONDIZIONI**

<b>OGGETTO</b>	<p>La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di sostituire i beni oggetto di iper ammortamento mantenendo il beneficio. Per la prosecuzione dell'iper ammortamento secondo il piano originario, tuttavia, devono essere rispettate precise condizioni.</p> <p>Chiarimenti su queste situazioni che si possono verificare sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate, che ha anche dato indicazioni su come procedere nel caso in cui il bene sostitutivo sia di importo inferiore al costo del bene sostituito.</p>
<b>CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL'IPER AMMORTAMENTO</b>	<p>A partire dal 1° gennaio 2018 le imprese possono continuare a fruire dell'iperammortamento anche in caso di sostituzione dei beni agevolati. Tale possibilità, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, è riconosciuta sia per gli investimenti già realizzati nel 2017, sia per quelli da effettuare nel 2018. La fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, non viene meno a condizione che:</p> <p>a) la sostituzione del bene originario avvenga con un bene nuovo avente <b>caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori</b> a quelle previste dall'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017;</p> <p>b) l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l'investimento originario. L'impresa, pertanto, è tenuta a produrre una nuova dichiarazione resa dal legale rappresentante e per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro resta necessaria una <b>perizia tecnica giurata</b> rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.</p>
<b>EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL BENE</b>	<p>Per espressa disposizione normativa, la prosecuzione del beneficio presuppone che entrambe le condizioni indicate alle precedenti lettere a) e b) si verifichino nel medesimo periodo d'imposta del realizzo del bene oggetto di iper ammortamento. Ne consegue che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, se la sostituzione o l'interconnessione avvengono in un periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta la vendita del bene originario, si perde la possibilità di fruire delle residue quote della maggiorazione.</p> <p>Le imprese, quindi, dovranno valutare attentamente il momento in cui effettuare la sostituzione del bene. Occorre in pratica stabilire se si riesce a sostituire il bene ed interconnetterlo nel medesimo periodo di imposta a quello in cui è avvenuta la vendita del bene originario. Se ciò non si verifica si avrà la revoca definitiva dell'agevolazione.</p>

<b>PERDITA DEL BENEFICIO</b>	<p>L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata sostituzione del cespite originario, nei termini e alle condizioni richieste dalla norma, produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, ma non comporta alcuna restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iper ammortamento legittimamente maturate prima della cessione.</p> <p>Al riguardo, nella circolare n. 4/E/2017 viene precisato che, nell’ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Legge di Bilancio 2018.
<b>INFO</b>	<p>L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento.</p>